

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Articolo 3-bis

(Proroga e facoltà di annullamento automatico per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali)

1. All'articolo 1 della legge 22 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 205 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.”;
 - b) ai commi 206 e 213, il numero “205” è sostituito dal numero “204”;
 - c) dopo il comma 221 è inserito il seguente comma: “221-bis. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.”;
 - d) al comma 222, le parole “30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2023”;
 - e) ai commi 222 e 230, le parole: “31 marzo 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2023”;
 - f) dopo il comma 229, sono inseriti i seguenti: «229-bis. Gli enti creditori indicati dal comma 227 che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui al comma 229, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data, possono adottare, nelle forme previste dallo stesso comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Il provvedimento è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e comunicato, entro il 31 marzo 2023, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro il 10 marzo 2023. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.”;
- 229-ter. Fino alla data del 30 aprile 2023 è sospesa la riscossione dei debiti di cui al comma 229-bis.
- 229-quater. Fermo restando quanto disposto dal comma 225, in caso di adozione del provvedimento di integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, previsto dal comma 229-bis, per il

rimborso delle spese di cui al comma 224, relative alle quote annullate ai sensi dello stesso comma 229-bis, l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta all'ente creditore. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico dell'ente creditore. Restano salve, relativamente alle spese maturate negli anni 2000-2013 per le procedure poste in essere dall'agente della riscossione per conto dei comuni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 685 della legge 23 dicembre 2014.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 860.000 per l'anno 2023, euro 130.000 per l'anno 2024, euro 30.000 per l'anno 2025, euro 40.000 annui per l'anno 2026 e l'anno 2027, euro 20.000 per l'anno 2028 e euro 10.000 per l'anno 2029, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 24,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4,1 milioni di euro per l'anno 2025, 5,7 milioni di euro per l'anno 2026, 7 milioni di euro per l'anno 2027, 8,8 milioni di euro per l'anno 2028, 6,8 milioni di euro l'anno 2029, 4,8 milioni di euro l'anno 2030, 4,1 milioni di euro per l'anno 2031 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede, quanto a euro 860.000 per l'anno 2023, euro 130.000 per l'anno 2024, euro 30.000 per l'anno 2025, euro 40.000 annui per l'anno 2026 e l'anno 2027, euro 20.000 per l'anno 2028 e euro 10.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 23,64 milioni di euro per l'anno 2023, 7,37 milioni di euro per l'anno 2024, 4,07 milioni di euro per l'anno 2025, 5,66 milioni di euro per l'anno 2026, 6,96 milioni di euro per l'anno 2027, 8,78 milioni di euro per l'anno 2028, 6,79 milioni di euro l'anno 2029, 4,8 milioni di euro l'anno 2030, 4,1 milioni di euro per l'anno 2031 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Relazione tecnica

La disposizione prevede, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che non abbiano deliberato, entro il 31 gennaio 2023, di inibire l'annullamento nella forma parziale prevista dai commi 227 e 228 della legge n. 197 del 2022, la possibilità di adottare ancora tale provvedimento entro il 31 marzo 2023 e introduce la facoltà di applicare integralmente le disposizioni di stralcio del comma 222 della citata legge ai carichi da loro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro alla data del 1° gennaio 2023. In ragione della nuova facoltà riconosciuta ai predetti enti creditori e dei tempi di relativo esercizio, spostata dal 30 giugno al 30 settembre 2023 la data di rendicontazione agli enti creditori delle quote annullate, nonché al 30 aprile 2023 la data (attualmente fissata al 31 marzo 2023) di annullamento dei debiti risultanti dai carichi fino a mille euro affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2015. Fino alla medesima data del 30 aprile è sospesa la riscossione dei carichi di interesse.

Per la quantificazione degli impatti della disposizione in commento sulle riscossioni da ruolo, in analogia alle precedenti stime operate per la quantificazione dell'effetto dell'annullamento, integrale o parziale, dei singoli carichi di importo residuo fino a mille euro affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2015 (legge di Bilancio 2023), si è considerato:

- l'impatto negativo derivante dallo stralcio dei singoli carichi di importo residuo fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015, per i quali sono ancora in corso i pagamenti relativi alle misure agevolative di definizione dei carichi pregressi (c.d. "Rottamazione-ter" prevista dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119);
- l'impatto negativo sulla riscossione ordinaria da ruolo (compresa quella conseguente a piani di rateizzazione concessi ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) derivante dall'annullamento dei singoli carichi di importo residuo fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015, per i quali era ancora in essere un'aspettativa di riscossione.

È stata, inoltre, stimata la correlata riduzione della quota prevista dalla Relazione Tecnica di accompagnamento alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (articolo 1, commi da 14 al 23), a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione. Ciò, in quanto tali impatti negativi sulle previsioni di riscossione determinano altresì una riduzione del relativo c.d. aggio da riversare al bilancio dello Stato, come previsto dall'articolo 1, commi da 14 al 23, della legge n. 234 del 2021, che ha modificato il sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione.

Infine, con riferimento al rimborso, previsto dal nuovo comma 229-*quater*, delle spese di notifica della cartella di pagamento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e di quelle per le procedure esecutive, relative ai carichi annullati integralmente ai sensi del nuovo comma 229-*bis*, è stata stimata la quota di crediti, non ancora liquidati dagli enti, riferibili al rimborso delle spese afferenti alle attività già svolte dall'agente della riscossione per i predetti carichi; per tali spese, ad ogni modo, fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 685, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è previsto il rimborso a carico del singolo ente creditore e, pertanto, non sono contemplati nuovi oneri a carico dello Stato.

Gli impatti sopra delineati, nell'ottica della massima prudenza, ossia nella duplice ipotesi che nessuno degli enti stabilisca di inibire l'annullamento nella forma parziale prevista dai commi 227 e 228 e che

Dati in milioni di euro

di cui:

[illegible]

Gli effetti del provvedimento sono, pertanto, rappresentati nella tabella che segue:

Dati in milioni di euro

di cui:

[illegible]